

STATUTO

CONSORZIO SOLIDALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP PIAZZALE
FALCONE E BORSELLINO 32

Numero REA: TP - 136348

Codice fiscale: 01952520813

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO LETTERA "A"	
	ALLA RACCOLTA N. 2141	
	DEL 9 APRILE 2025	
	STATUTO	
	"CONSORZIO SOLIDALIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituito con sede nel Comune di Trapani, in forma di	
	Società Cooperativa a mutualità prevalente, un Consorzio	
	denominato "CONSORZIO SOLIDALIA - SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 8 della legge	
	381/1991. Esso potrà aderire per delibera del Consiglio di	
	Amministrazione ad una o più organizzazioni nazionali ed	
	internazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi	
	periferici.	
	Per il suddetto consorzio la mutualità prevalente dipende:	
	1. dal rispetto delle norme di cui alla sopra citata L. 8	
	novembre 1991, n. 381, senza alcuna ulteriore verifica del	
	possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 del cod. civ.;	

	2. dal rispetto dei requisiti statutari richiesti dall'art.	
	2514, primo comma, del cod. civ.	
	La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli	
	amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512	
	del Codice Civile.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 (Durata)	
	Il Consorzio ha durata fino al trentuno dicembre	
	duemilanovanta; la durata potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Il Consorzio è retto con i principi della mutualità ed	
	esclude ogni finalità di lucro e speculative. Esso persegue	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini e si propone di	
	svolgere attività e servizi di rilevanza e solidarietà	
	sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate come previsti dall'art.1 comma 1 lettere a e b	

	della L.381/91, curando particolarmente le attività volte a	
	favorire le realtà associate nel raggiungimento dei loro	
	fini.	
	Con riferimento a questi principi, scopo del Consorzio è la	
	prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento	
	e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri	
	soggetti pubblici e privati.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri	
	e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra consorzio e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.	
	Il Consorzio non potrà svolgere in ogni caso attività in	
	concorrenza con gli associati, salvo specifiche	
	autorizzazioni degli stessi.	
	Il Consorzio, con riguardo alle attività contemplate	
	nell'oggetto sociale, non potrà comunque svolgere attività	

	di cui all'art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1815, riservate	
	a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui	
	esercizio è prevista l'iscrizione in appositi albi sulla	
	base di titoli legali di abilitazione.	
	Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Nel perseguimento dei suoi fini il Consorzio, ispirandosi ai	
	principi della solidarietà, della democraticità, della	
	fratellanza e della lotta per la liberazione dell'uomo da	
	ogni schiavitù morale e materiale, potrà:	
	a) promuovere e stimolare il confronto ideale e la	
	collaborazione tra le cooperative dei cittadini che soffrono	
	condizioni di svantaggio ed emarginazione, anche coordinando	
	l'attività tra le suddette realtà attraverso la gestione di	
	progetti globali di sviluppo;	
	b) realizzare dei servizi di supporto e di assistenza	
	tecnico-amministrativa, legale, organizzativa, progettuale,	
	contabile, del lavoro, tributaria, previdenziale,	
	l'elaborazione e la gestione di banche dati anche	
	informatiche, ed offrire quant'altro necessario, ivi incluso	
	il sostegno finanziario, alle associate per migliorare la	

	loro efficacia ed agli enti pubblici e privati che	
	richiedano l'intervento;	
	c) realizzazione di attività di studio, ricerca e	
	formazione, marketing, creazione di siti web, consulenza e	
	raccolta pubblicitaria, consulenza grafica e fotografica,	
	anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti	
	pubblici e privati, volte a promuovere specifiche	
	conoscenze, competenze e professionalità fra i soci e quanti	
	partecipano all'attività delle associate o di terzi;	
	d) organizzare campagne di comunicazione e	
	sensibilizzazione, spot, audiovisivi, documentari,	
	cortometraggi, film a soggetto, docu-fiction;	
	e) realizzare attività di editoria, riviste, periodici,	
	emittenti TV e radio sia via etere o via cavo;	
	f) realizzare di attività di tipografia e servizi annessi;	
	g) organizzare spettacoli, eventi, rassegne, festival;	
	g-bis) promuovere la salvaguardia ed il recupero del	
	patrimonio artistico, culturale, architettonico, ambientale,	
	paesaggistico e dei beni culturali, attraverso la gestione	
	di parchi archeologici, marini, musei, chiese e ville;	
	h) organizzare e gestire attività di orientamento scolastico	
	professionale, corsi di formazione, addestramento,	
	qualificazione e aggiornamento professionale;	
	i) mettere in atto un moderno supporto amministrativo e	
	burocratico ad uffici pubblici e privati;	

	j) promuovere e gestire servizi di accompagnamento al lavoro	
	sia a carattere individuale che associativo, nonché formare	
	gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazioni di	
	emergenza nei settori tecnici, amministrativi, presso enti	
	pubblici, come ospedali, amministrazioni regionali,	
	provinciali e comunali, uffici catastali ed erariali, uffici	
	di igiene pubblica, ecc;	
	k) programmare e realizzare studi ed indagini di mercato;	
	l) realizzare progetti e studi in ambito socio-sanitario,	
	sanitario, turistico, industriale, agricolo, zootecnico,	
	ambientale, artigianale, agriturismo, commerciale, ecc.;	
	m) progettazione di massima, installazione e manutenzione di	
	impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica	
	da fonti rinnovabili, ed in particolare impianti	
	fotovoltaici, eolici e per la trasformazione di biomassa,	
	scambio e vendita di energia elettrica prodotta da fonti	
	rinnovabili, nei limiti consentiti dalla legge;	
	n) realizzare servizi di raccolta, trasporto, recupero,	
	riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani	
	pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi	
	e non pericolosi, spazzamento delle vie, delle aree e degli	
	edifici pubblici, scerbamento e sterramento di strade ed	
	aree comunali e provinciali aperte al pubblico, dei rifiuti	
	abbandonati lungo i litorali marini e nelle aree protette;	
	o) realizzazione e gestione di impianti per il trattamento,	

	la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva	
	di rifiuti, ed in particolare dei Centri di Raccolta	
	Comunali;	
	p) stipulare convenzioni con professionisti regolarmente	
	abilitati ai sensi della legge, per fornire ai propri soci	
	assistenza nei settori sopradetti;	
	q) favorire lo sviluppo e la produttività sociale	
	dell'attività lavorativa delle associate, anche	
	commercializzandone i prodotti ed offrendone ai terzi	
	prodotti e servizi;	
	r) attuare, direttamente e per tramite delle associate,	
	iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini	
	e degli altri soggetti pubblici e privati nei problemi	
	dell'emarginazione;	
	s) sollecitare e promuovere l'adozione di provvedimenti	
	legislativi o regolamentari che valorizzino la cooperazione	
	sociale, il volontariato, l'associazionismo,	
	l'imprenditorialità giovanile;	
	t) promuovere e favorire il sorgere di nuove iniziative	
	solidaristiche, di cooperazione sociale e internazionale;	
	u) svolgere attività ed interventi finalizzati a promuovere	
	la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione degli	
	immigrati, anche attraverso la gestione diretta di servizi,	
	l'accompagnamento ed il sostegno al lavoro, il potenziamento	
	di politiche abitative, l'apertura di botteghe per il	

	commercio equo e solidale, la creazione di luoghi di	
	incontro e di scambio, anche commerciali;	
	v) svolgere le attività che formano l'oggetto sociale delle	
	cooperative socie coordinandone i servizi;	
	w) gestire, sia direttamente che per conto delle cooperative	
	socie, servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, case di	
	cura, case di riposo, case albergo e protette, comunità	
	alloggio, centri di accoglienza per immigrati, R.S.A.,	
	C.T.A, gestione di ristorazione collettiva e refezione	
	scolastica, convenzionandosi con il S.S.N. e/o enti pubblici	
	e privati, nonchè l'esecuzione di progetti specifici che	
	riguardano il terzo mondo, gestendone tutti i servizi	
	necessari ed avvalendosi delle incentivazioni previste dalle	
	leggi in vigore ed emanande;	
	x) gestire biblioteche, strutture turistiche ricettive	
	alberghi, villaggi, B&B, ostelli, creare e gestire centri di	
	riabilitazione motoria, pet-terapy, ricettivi e sportivi	
	anche per soggetti portatori di handicap, nonchè il relativo	
	trasporto dei soggetti stessi, la realizzazione e gestione	
	di canili per il ricovero di animali randagi, anche in	
	convenzione con enti pubblici e privati, operare nel	
	territorio per il recupero delle arti, delle tradizioni e	
	per una elevazione della qualità della vita;	
	y) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere	

	scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed	
	agevolazioni di legge, nonchè tra l'altro solo a titolo	
	esemplificativo;	
	z) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque	
	accessorie all'esercizio sociale nei limiti imposti dalla	
	legge;	
	aa) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori, dare qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il	
	Consorzio aderisce, nonchè a favore di altre realtà con	
	analoghe caratteristiche;	
	bb) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i	
	soci, anche con la raccolta di prestiti dei soci, ai sensi	
	di legge, da applicare con apposito regolamento, per il	
	funzionamento di una sezione di deposito e di risparmio,	
	esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei	
	soliti soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma;	
	cc) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,	
	ricreative, sportive, e mutualistiche che favoriscono	
	l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita	
	associativa dei soci, delle loro famiglie e dei loro	

11 di 49

	servizi per i soggetti portatori di handicap";	
	3. L.R. 22/86 riordino dei servizi e delle attività	
	socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani triennali,	
	4. L.R. 27/90 ad integrazione della L.R. 87/81;	
	5. L.R. 214/79 "istituzione degli asili nido";	
	6. L.R. 215//79 riguardante la tutela della salute mentale;	
	7. L.R. 64/84 "piano contro l'uso non terapeutico delle	
	sostanze stupefacenti";	
	8. L.N. 685/75 "piano di intervento contro le	
	tossicodipendenze", D.P.R. 09/10/1990 n. 309, in materia di	
	prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;	
	9. L.R. 1/79 "l'attribuzione dei comuni in funzione	
	amministrativa regionale;	
	10. L.R. 21/78 "istituzioni dei consultori familiari";	
	11. L.N. 216/91 "interventi in favore dei minori soggetti a	
	rischio";	
	12. L.N. 285/97 "interventi sui minori";	
	13. L.R. 10/2003 "Norme per la tutela e valorizzazione della	
	famiglia";	
	14. L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del	
	sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari";	
	15. L.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione	
	sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive	
	modifiche e integrazioni;	
	16. L.40/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla	

	condizione dello straniero";	
	17. L.189/2002 "Modifica alla normativa in materia di	
	immigrazione e di asilo" e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	18. tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette;	
	ff) svolgere tutte le attività previste dalle leggi	
	regionali, nazionali, e comunitarie, emanate ed emanande	
	nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale, di	
	servizi e lavori socialmente utili e progetti di pubblica	
	utilità;	
	gg) curare la diffusione e la produzione di pubblicazioni	
	culturali, periodiche ed anagrafiche che affrontino in	
	particolari i problemi della solidarietà sociale;	
	hh) assumere iniziative di carattere culturale organizzando	
	apposite manifestazioni, convegni, studi, seminari,	
	incontri, conferenze, e dibattiti, di temi di carattere	
	sociale di grande interesse per la collettività con	
	eventuali intese con gli Enti Pubblici;	
	ii) chiedere, perseguire gli scopi sociali, allo Stato,	
	alla Regione Siciliana ed ad altri Enti all'uopo preposti,	
	contributi e mutui a tasso agevolato;	
	jj) chiedere contributi e mutui ai sensi della L.N.	
	28/02/1986 n. 44 "Misura straordinaria per la promozione e	
	lo sviluppo della imprenditorialità giovanile del	
	mezzogiorno" e della legge 29/03/1995 n. 95;	

	kk) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ricostruzione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della	
	legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti	
	coloro, persone giuridiche (e, fra queste cooperative,	
	associazioni o altri enti a scopo mutualistico) o,	
	eccezionalmente, persone fisiche, che si ritrovano nella	
	finalità di cui al presente statuto e che intendano	
	realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.	
	Comunque la compagine sociale dovrà essere formata per	
	almeno il settanta per cento (70%) da cooperative sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa.	
	L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali gli enti che sono in grado di concorrere,	
	ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali	

	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo del Consorzio.	
	La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	- nel rispetto del limite massimo di legge e del principio	
	di parità del trattamento la durata del periodo di	
	inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	cinquanta per cento (50%) di quello previsto per i soci	
	ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'art. 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di inserimento nell'impresa consortile.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	

	Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica del Consorzio, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'art. 11.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono	
	presentare all'Organo amministrativo domanda sottoscritta	
	dal loro legale rappresentante con le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione sociale, sede ed oggetto sociale, data	
	della costituzione;	
	b) numero dei soci;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	

	statuto del Consorzio ed i regolamenti interni;	
	e) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta nell'art. 51 del presente	
	statuto;	
	g) la nomina della persona o dell'organo che rappresenterà	
	la persona giuridica stessa nelle assemblee del Consorzio.	
	Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal	
	Presidente, i seguenti documenti:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al	
	momento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha	
	approvato l'adesione;	
	c) bilancio dell'ultimo esercizio;	
	d) ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione	
	del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.	
	Di ogni modifica che è apportata allo statuto degli enti	
	associati dovrà essere data comunicazione al Consorzio entro	
	30 (trenta) giorni dall'avvenuta approvazione della modifica	
	stessa.	
	Le persone fisiche che intendano associarsi al Consorzio	
	debbono presentare domanda sottoscritta con le seguenti	
	indicazioni:	
	a) dati anagrafici e codice fiscale;	
	b) curriculum delle attività svolte in relazione all'oggetto	

	sociale del presente statuto ed in relazione ai requisiti di	
	cui al comma precedente;	
	c) numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	d) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto e i regolamenti interni.	
	Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide	
	il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di precisare	
	il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da	
	farsi. Il nuovo ente ammesso deve versare il valore nominale	
	delle quote sottoscritte più l'eventuale tassa di ammissione	
	o sovrapprezzo stabilito dal Consiglio. Non adempiendo a	
	tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della	
	deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa	
	all'accettazione della domanda, questa si intende come non	
	avvenuta.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o	
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla	
	elezione delle cariche sociali;	
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal	
	Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali	
	regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare	
	agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti	
	referentisi alla gestione sociale;	
	d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle	
	assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste	
	dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio di amministrazione.	

	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	1. il capitale sottoscritto;	
	2. la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	3. il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	Amministratori.	
	Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla	
	comunicazione della deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,	
	questa si intende come non avvenuta.	
	b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i	
	rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci;	
	c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei	
	rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del	
	Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere	
	degli organi sociali.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10	

	(dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento, scioglimento o liquidazione.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è	
	consentito al socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali e nei casi previsti	
	dall'articolo 2437 del c.c.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso.	
	Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi.	
	Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o	
	presentarla personalmente all'Organo amministrativo.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	

	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7,	
	per tutte le categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro	
	il termine di un mese, non adempia al versamento del valore	
	delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il	
	Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	e) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla	
	propria permanenza in società o disertì, senza giustificato	
	motivo espresso in forma scritta, almeno tre assemblee	
	consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 42, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	

	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso, decadenza ed esclusione)	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o PEC ai soci interessati. Contro la	
	deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione davanti al Tribunale a norma dell'art. 2533	
	c.c., ma il ricorso non ha effetto sospensivo.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente versate, la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	

	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei	
	centottanta giorni indicati nel precedente articolo 13). Gli	
	eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione e la prova di avere	
	ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di	
	successione. Le quote per le quali non sarà richiesto	
	rimborso nel termine suddetto saranno devolute al fondo di	
	riserva straordinario.	
	Art. 15 (Responsabilità dei soci cessati)	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale denominata "Fondo per	
	il potenziamento Aziendale" e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili	
	del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.	
	I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini	
	da stabilirsi dall'Organo amministrativo.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	

	Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	amministrativo.	
	Esse devono essere comunque offerte in prelazione agli altri	
	soci.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad	
	indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà	
	vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'Assemblea stabilisce:	
	a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai	
	soci sovventori;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	

	misura superiore a due punti rispetto al dividendo	
	corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	f) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve	
	divisibili.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti:	
	1 (uno) voto per conferimento non superiore a euro	
	tremilaseicentoquindici virgola venti (Euro 3.615,20);	
	2 (due) voti per conferimento non superiore a euro	
	settemiladuecentotrenta virgola quaranta (Euro 7.230,40);	
	3 (tre) voti per conferimento non superiore a euro	
	diecimilaottocentoquarantacinque virgola cinquantanove (Euro	
	10.845,59);	
	4 (quattro) voti per conferimento non superiore a Euro	
	quattordicimilaquattrocentosessanta virgola settantanove	
	(Euro 14.460,79);	
	5 (cinque) voti per conferimento superiore a euro	
	quattordicimilaquattrocentosessanta virgola settantanove	
	(Euro 14.460,79).	
	I soci sovventori persona giuridica nella domanda di	
	ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano	
	la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	

	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare la riduzione del valore nominale delle	
	quote di sovvenzione se non per la parte delle perdite che	
	eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	Il socio sovventore che detenga più di Euro	
	diciottomilasettantacinque virgola novantanove (Euro	
	18.075,99) di capitale sociale ha diritto di esaminare	
	attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e del	
	comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci, e il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente	
	articolo.	
	In caso di scioglimento del consorzio o in caso di recesso,	
	la liquidazione delle quote del socio sovventore ha luogo	
	sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi	

maturati e quote parte di riserve anche da sovrapprezzo.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
rappresentati da quote di valore non inferiore al minimo né	
superiore al massimo stabilito dalla legge;	
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
3) dai fondi raccolti ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 117/2017;	
b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
d) dalla riserva straordinaria;	
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
prevista per legge o per statuto.	
Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non	
possono essere superiori ai limiti fissati dalla legge.	
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
volontari, né essere cedute con effetto verso la società	

	senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante	
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con	
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro	
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente	
	statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale.	
	Art. 22 (Ristorno)	
	Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto	
	importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	

	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale in misura non inferiore a quella	
	stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci	
	sovventori; in caso di assegnazione di dividendi, ai soci	
	sovventori spetta un dividendo maggiorato del 2% (due per	
	cento) rispetto a quello consentito per i soci cooperatori;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	
	riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) Assemblea dei soci;	
	b) Consiglio di Amministrazione;	

c) organo di controllo, se nominato.

Art. 25 (Assemblea)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;

	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e	
	del Presidente dell'Organo di Controllo;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'Organo di Controllo;	
	f) approva i regolamenti interni;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 22 del presente statuto;	
	h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente	
	Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori	
	ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	sottopongano alla sua approvazione.	
	L'Assemblea straordinaria:	
	i) delibera sulle operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	j) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	membri dell'Organo di Controllo e promuove azioni di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	l) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale, lo	
	scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	

	svolgimento della liquidazione.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 23 del presente statuto.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano	
	presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti	
	presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti	

	dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione,	
	quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese	
	con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti,	
	eccettuato che per la nomina delle cariche sociali per la	
	quale è sufficiente la maggioranza relativa.	
	Art. 28 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e	
	tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento	
	dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di	
	una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	

	adeguatamente	gli eventi assembleari oggetto di
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e	
	il soggetto verbalizzante.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti del capitale	
	sottoscritto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	

	rappresentante in bianco.	
	Non sono ammessi né il voto segreto né il voto per	
	corrispondenza.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Consiglio di Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	che sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in	
	volta prima dell'elezione.	
	L'attribuzione delle cariche nell'ambito del Consiglio di	
	Amministrazione è effettuata nella prima riunione dopo	
	l'elezione.	
	L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a	
	soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di Euro	

	diciottomilasettantacinque virgola novantanove (18.075,99)	
	di capitale sociale è riservata la nomina di un terzo dei	
	componenti del consiglio di amministrazione.	
	L'Organo amministrativo è rieleggibile alle condizioni di	
	legge.	
	Art. 32 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul	

	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal	
	Consorzio e dalle sue controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta a mezzo avvisi da spedire o da	
	consegnarsi a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza e	
	nei casi urgenti, anche a mezzo di messo, di telegramma o di	
	PEC, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo, se	
	nominato, ne siano informati un giorno prima della riunione.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	

	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura del Consorzio, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese	
	a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni sono	
	palesi. A parità di voti nelle votazioni prevale il voto del	
	Presidente.	
	I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti da un	
	segretario anche non facente parte del Consiglio di	
	Amministrazione, nominato dal Consiglio stesso qualora non	
	vi abbia provveduto l'Assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società.	
	Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni ed	
	eventualmente i bilanci preventivi;	
	c) redigere i programmi annuali e pluriennali;	

	d) redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) stipulare, tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui il	
	Consorzio aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	g) assumere, promuovere, licenziare il personale della	
	Società fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizione della legge o del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di	
	amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'organo	
	amministrativo.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni	
	della società alle condizioni previste dalla normativa	

	vigente.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, non ricorrendo la	
	necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo,	
	anche se nominato. Gli amministratori così nominati restano	
	in carica sino alla successiva assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	di controllo, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo	
	di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto	
	agli Amministratori ai quali sono affidati compiti	
	specifici. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	

	Art. 36 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la	
	rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	Art. 37 (Organo di controllo)	
	L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale	
	(composto da tre membri effettivi), eletto dall'Assemblea	
	tra i soggetti e composto da soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Organo di Controllo composto da tre	
	membri, il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e	
	scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso	
	è rieleggibile.	
	La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo	

	2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397 comma 2 codice civile. Nel caso di organo	
	di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui	
	non sia nominato un soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 D. Lgs. 117/17. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di	
	Controllo e la società non abbia comunque provveduto a tale	

	nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	

	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a	
	qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci	
	cooperatori che per i soci sovventori.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Con la cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 42 (Controversie)	
	Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i soci e	
	la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente	
	statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio	
	di tre arbitri, scelti tra persone estranee alla cooperativa	
	e nominati dal Presidente del Tribunale di Trapani.	
	Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le	
	formalità di procedure, irritualmente.	

48 di 49

Trapani, 22 aprile 2025